

## PARTE PRIMA

***Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali***

ORDINANZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 20-21 aprile 2022, n. 546

**Ricorso n. RG 191/2020 proposto da Maria Svelto c/Regione Puglia e nei confronti di altri.**

Pubblicato il 21/04/2022

N. 00546/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 00191/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Maria Svelto, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa agricola con sede legale in Gioia del Colle, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Damato ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di Donna in Bari, alla via Cognetti n. 58, e con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Nadia Valentini e Brunella Volini ed elettivamente domiciliata in Bari, al Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33, e con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Agricola Natile s.s., con sede in Ginosa, in persona del legale rappresentante p. t., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

N. 00191/2020 REG.RIC.

quanto all'atto introduttivo, proposto in riassunzione da ricorso straordinario al Capo dello Stato, dei seguenti atti: 1) la determinazione dell'Autorità di gestione del P.S.R. Puglia 2014-2020, 10 settembre 2019, n. 292, avente a oggetto "*P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Pagamenti Agro Climatico Ambientali- Operazione 10.1.2 (Incremento sostanza organica e difesa dei suoli) – Bando 2017 – Approvazione degli elenchi delle domande di sostegno ammissibili, non ammissibili e rinunciatarie agli aiuti. Aggiornamento alla DAG n. 70 del 02/04/2019*", nella parte in cui la domanda di sostegno proposta dalla ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria in quanto ritenuta non ammissibile; 2) la nota prot. n. AOO030/31 luglio 2019/n. 10385, ricevuta il 1°.8.2019, con cui il Responsabile dell'operazione 10.1.2 ha concluso il procedimento istruttorio, sostenendo che "*la Domanda in oggetto non può essere ammessa ai benefici richiesti*";

quanto ai motivi aggiunti depositati il 6.3.2020, per l'annullamento dei seguenti atti: 1) la nota dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014-2020, prot. n. AOO\_001-PSR-16-12-2019 n. 3343, trasmessa a mezzo p.e.c. del 17.12.2019, con cui è stato comunicato il "*parere sfavorevole*" reso sul ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente; 2) l'allegato parere sfavorevole reso dalla Commissione regionale con nota n. prot. AOO\_001-PSR-12-12-2019 n. 3306; 3) gli atti e dei provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo del giudizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

I - Con determinazione dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia n. 48 del 3.4.2017, la Regione Puglia approvava il bando per la presentazione da parte delle imprese agricole del territorio delle domande di sostegno in relazione al seguente oggetto: "*P.S.R. Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.1 - pagamenti agro climatico*

N. 00191/2020 REG.RIC.

*ambientali – Operazioni 10.1.1-10.1.2”.*

A tale procedura prendeva parte l’impresa agricola ricorrente con domanda di sostegno recante n. 74240642004.

Con comunicazione n. 1750 del 7.2.2019, la ricorrente riceveva preavviso di rigetto della domanda in oggetto così motivato: *“In riferimento alla Domanda di Sostegno (DdS) n. 74240642004, alla documentazione caricata nel Portale SIT-Puglia, nonché a quanto pervenuto a mezzo PEC, a conclusione dell’istruttoria tecnico amministrativa, si rileva la non osservanza di quanto previsto al paragrafo 4 punto g) dell’allegato C del Bando di cui alla DAG n. 48/2017, alla DAG n. 187/2017, nonché alla DAG n. 95/2018 e ss.mm.ii. In particolare per appezzamento A1 con ordinamento colturale prevalente erbaceo richiesto a premio nella DdS, così come indicato dal tecnico delegato nella scheda di campionamento presente nel Portale SIT-Puglia, è stata verificata la non omogeneità colturale, dovuta alla presenza del macrouso olivo e pertanto non classificabile come appezzamento omogeneo ai sensi del DPI. Considerato che ai sensi dell’art 19 del Reg. UE 640/2014 - sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione, lo scostamento tra la superficie dichiarata e la superficie accertata è maggiore del 20%, si comunica lo stralcio dell’appezzamento A1 e, trattandosi dell’unico appezzamento, la decadenza della domanda di sostegno”.*

A tanto facevano seguito le controdeduzioni dell’impresa agricola ricorrente a mezzo p.e.c. del 20.02.2019 che, tuttavia, non sortivano esito positivo in quanto con nota prot. n. AOO030/31 luglio 2019/n. 10385, ricevuta il 1°.8.2019, il Responsabile dell’operazione confermava la non ammissibilità della domanda per *“riscontrata disomogeneità di pratiche colturali comuni dal punto di vista agronomico per l’appezzamento A1, essendo le superfici condotte in parte come Oliveto ed in parte come superfici a seminativo. Avendo riscontrato una discordanza di superficie omogenea maggiore del 20%, si determina la decadenza dello stesso, ai sensi dell’art 19 del Reg. UE640/2014 sanzioni amministrative in*

N. 00191/2020 REG.RIC.

*caso di sovra-dichiarazione".*

Seguiva la determinazione dell'A.d.G. n. 10 settembre 2019, n. 292, di approvazione degli elenchi delle domande di sostegno ammissibili, non ammissibili e rinunciarie agli aiuti, da cui evinceva la non ammissione della domanda di sostegno promossa dalla ricorrente.

La ricorrente insorgeva con il ricorso straordinario al Capo dello Stato e, a seguito della notificazione del detto ricorso, la Regione Puglia proponeva opposizione, ex art. 10, D.P.R. n. 1199/1971, notificata a mezzo p.e.c. del 16.1.2020, per chiedere la trasposizione del ricorso straordinario dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Con atto notificato e depositato il 17.2.2020, la ricorrente ditta riassume il gravame dinanzi a questo T.a.r., deducendo i seguenti motivi di diritto: violazione del par. 4, punto g) dell'allegato C) del bando; violazione dell'art. 11.3 del disciplinare della produzione integrata (DPI) della Regione Puglia; eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti di fatto; difetto assoluto d'istruttoria; contraddittorietà e illogicità manifeste; grave sviamento e malgoverno.

Si costituisce la Regione Puglia, per resistere nel giudizio.

Non si costituisce la ditta controinteressata intimata.

Con i motivi aggiunti depositati il 6.3.2020, la ricorrente impugna altresì i seguenti atti: 1) la nota dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014-2020, prot. n. AOO\_001-PSR-16-12-2019 n. 3343, trasmessa a mezzo p.e.c. del 17.12.2019, con cui è stato comunicato il "*parere sfavorevole*" reso sul ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente; 2) l'allegato parere sfavorevole reso dalla Commissione regionale con nota n. prot. AOO\_001-PSR-12-12-2019 n. 3306; 3) gli atti e dei provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo del giudizio.

Deduce le seguenti censure di diritto: violazione del par. 4, punto g) dell'allegato C) del bando; violazione dell'art. 11.3 del disciplinare della produzione integrata (DPI) della Regione Puglia; eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti di fatto; difetto assoluto d'istruttoria; contraddittorietà e illogicità

N. 00191/2020 REG.RIC.

manifeste; grave sviamento e malgoverno.

Con atto depositato il 2.2.2022, la ricorrente propone istanza di prelievo urgente, ai sensi dell'art. 71-bis c.p.a.

Nella camera di consiglio del 20 aprile 2022, la causa è introitata per la decisione.

II – Ai fini del decidere è necessario acquisire una documentata relazione scritta del responsabile dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia, recante precisi ragguagli sulla procedura oggetto del ricorso, in relazione a quanto dedotto nel gravame.

Si assegnano 90 giorni per l'incombente istruttorio, a decorrere dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza.

Inoltre, si fa onere alla ricorrente di notificare, entro 30 giorni, il ricorso a tutti i soggetti controinteressati compresi negli elenchi delle domande di sostegno ammissibili, nelle forme semplificate, qui di seguito indicate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3, del codice del processo amministrativo:

- 1) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso - per estratto - su un quotidiano di diffusione regionale e sul bollettino della Regione Puglia, esonerando dall'onere dell'indicazione dei nominativi dei soggetti destinatari della notificazione, ma con le seguenti indicazioni: a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) numero di registro generale del ricorso; c) nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente; d) oggetto del giudizio;
- 2) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso - in copia integrale - sul sito *web* della stessa Regione che viene, quindi, onerata di collaborare nell'espletamento di tale incombenza;
- 3) deposito dell'attestazione dell'avvenuta esecuzione presso la Segreteria di questo Tribunale, nei successivi 10 giorni dall'ultima pubblicazione, a cura della ricorrente.

È fissata sin d'ora l'udienza pubblica del 16.11.2022 per il prosieguo.

P.Q.M.

N. 00191/2020 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ordina l'integrazione del contraddittorio e dispone gli incumbenti istruttori di cui alla motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del 16 novembre 2022, per il prosieguo.

Manda alla Segreteria di dare comunicazione alle parti costituite della presente ordinanza.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Orazio Ciliberti**

IL SEGRETARIO

**Notificazione per pubblici proclami.****T.A.R. Puglia di Bari – Sezione III** (ordinanza n. 546/2022).

Estratto dell'atto di costituzione *ex art.* 48, comma 1 c.p.a. proposto *da* la sig.ra Maria Svelto, nata a Gioia del Colle il 17/07/1948 e residente in \_\_\_\_\_, su \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa agricola con sede legale in Gioia del Colle, alla via Marzabotto, n. 5 *contro* la Regione Puglia, in persona del Presidente *p.t.*, nel giudizio introdotto con atto di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato rubricato al **R.G. n. 191/2020. Premessa.** Con determinazione dell'A.diG. del PSR Puglia n. 48 del 3.4.2017, la Regione Puglia ha approvato il bando per la presentazione da parte delle imprese agricole del territorio delle domande di sostegno in relazione al seguente oggetto: sottomisura 10.1-pagamenti agro climatico ambientali” – operazioni 10.1.1-10.1.2. A tale operazione ha, dunque, preso parte l'impresa agricola ricorrente. Sta di fatto che, con comunicazione del 7.2.2019, la ricorrente riceveva preavviso di rigetto della domanda in oggetto in quanto “... a conclusione dell'istruttoria tecnico amministrativa, si rileva la non osservanza di quanto previsto al paragrafo 4 punto g) dell'allegato C del Bando ... In particolare per appezzamento A1 con ordinamento colturale prevalente erbaceo richiesto a premio nella DdS ... è stata verificata la non omogeneità colturale ... Considerato che ... lo scostamento tra la superficie dichiarata e la superficie accertata è maggiore del 20%, si comunica lo stralcio dell'appezzamento A1 e, trattandosi dell'unico appezzamento, la decadenza della domanda di sostegno”. A tanto facevano seguito le controdeduzioni dell'impresa agricola a mezzo del 20.02.2019 che, tuttavia, non hanno sortito alcun esito in quanto con nota del 1°8.2019, il Responsabile dell'operazione confermava la non ammissibilità della domanda per: “... riscontrata disomogeneità di pratiche colturali comuni dal punto di vista agronomico per l'appezzamento A1, essendo le superfici condotte in parte come Oliveto ed in parte come superfici a seminativo”. E' seguita la determinazione

dell'A.d.G. n. 10 settembre 2019, n. 292, di approvazione degli elenchi delle domande, da cui s'è evinta la non ammissione della domanda di sostegno promossa dalla ricorrente. Gli atti e i provvedimenti impugnati si evincono illegittimi e lesivi della sua posizione soggettiva, pertanto se ne invoca l'annullamento per i seguenti **Motivi in diritto** Il paragrafo 4 punto g) dell'allegato C) alla D.A.G. n.48/2017 ha previsto che: "Impegni comuni, che i beneficiari dovranno rispettare, indipendentemente dalla tipologia d'intervento attuata: ... g) esecuzione di un'analisi del terreno per singola area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai DPI della Regione Puglia, da acquisire durante la fase di cui al successivo paragrafo 8.2.". Alla luce di quanto previsto dall'art. 11.3 del citato DPI (rubricato "Istruzioni per il campionamento dei terreni e l'interpretazione delle analisi") l'analisi del terreno, al fine di stabilire l'omogeneità dell'area, dev'esse condotta attraverso il disciplinare della produzione integrata della Regione Puglia e, così, con riferimento ai due parametri quali: a) elementi ambientali (tessitura, morfologia, colore, struttura); pratiche colturali comuni (irrigazione, lavorazioni profonde, fertilizzazioni ricevute e avvicendamenti); per l'individuazione di questi ultimi possono essere utilizzate le "carte tecniche regionali". Orbene, avuto riguardo proprio alle "carte tecniche regionali" è stato provato dalla ricorrente nel corso del procedimento istruttorio quanto segue: a) circa gli elementi ambientali: le particelle di cui è composto l'appezzamento A1 evidenziano incontestabilmente l'omogeneità dell'area in quanto la mappa presenta la medesima colorazione per tutto l'appezzamento con esclusione altresì di eventuali salti di quota. L'appezzamento A1, in particolare, è esteso per un totale di ha. 8.9905 ed è composto da ha. 4.96.42 di seminativo ed ha. 4.02.63 di oliveto; quest'ultimo, tuttavia, non potrebbe giammai essere considerato come un impianto specializzato bensì dev'essere riguardato alla stregua di un "seminativo olivetato": il terreno presenta lo stesso colore, la

stessa tessitura, morfologia e struttura per tutta la sua estensione; b) conferma di tanto riviene, del resto, dall'altro criterio afferente le pratiche colturali comuni; al riguardo è stato provato in atti che: - irrigazione: il terreno non è irriguo per cui le colture non ricevono alcun tipo di irrigazione; - lavorazioni profonde: su tutto l'appezzamento non sono mai state eseguite lavorazioni profonde in quanto il terreno ha una matrice rocciosa; - fertilizzazioni ricevute: sull'appezzamento non sono state eseguite fertilizzazioni di nessun genere da oltre 15 anni; - avvicendamenti: l'appezzamento mantiene la sua composizione colturale da oltre 25 anni; - non sono, inoltre, mai stati effettuati dei sovesci. E', dunque, illegittima, per difetto d'istruttoria ed erronea applicazione delle specifiche indicazioni tecniche contenute nel bando per cui si controverte, la conclusione cui perviene l'amministrazione resistente in ordine alla valutazione di non omogeneità colturale, ovvero di disomogeneità di pratiche colturali comuni, dell'appezzamento proposto dalla ricorrente, in quanto basata su un apodittico, solo cartolare e non analitico apprezzamento delle caratteristiche dell'area indicata nella domanda di sostegno. A siffatto riguardo, del resto, si evidenzia che il paragrafo 8 dell'allegato C) ha previsto un puntuale procedimento di verifica istruttoria dell'ammissibilità della domanda di sostegno, che è stato completamente obliterato dall'amministrazione resistente, la quale s'è arrestata alla prima fase afferente l'analisi del terreno attraverso meri controlli informatizzati, senza alcun campionamento diretto dell'area d'interesse e senza alcun ulteriore contraddittorio procedimentale con la ditta proponente. In tal senso si evidenzia che in relazione al medesimo bando di sottomisura 10.1.2 per l'anno 2016, la Regione ha verificato direttamente, attraverso analisi del terreno commissionate presso laboratori terzi, il contenuto di sostanza organica su tutti gli appezzamenti richiesti a premio dalle ditte ammissibili a finanziamento e solo all'ottenimento dei relativi risultati ha adottato i provvedimenti di rigetto delle domande. **P.Q.M.** la sig.ra Maria Svelto, come in epigrafe rappresentata e

difesa, si costituisce dinanzi codesto Ecc.mo T.A.R. di Bari ai sensi dell'art. 48, comma 1 c.p.a., chiedendo l'annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati poiché illegittimi e lesivi della sua posizione soggettiva. Con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge. Bari, li 17 gennaio 2020

(avv. Domenico Damato)

DAMATO DOMENICO  Firmato digitalmente da DAMATO  
DOMENICO  
Data: 2022.05.02 19:10:08 +02'00'